

## **Alcune problematiche emerse relativamente ai piccioni da richiamo Nella caccia ai colombacci .**

Alcuni anni fa fui chiamato da un avvocato di Savona difensore di un cacciatore di colombacci della zona, nei confronti del quale agenti del WWF avevano redatto un verbale attribuendogli la detenzione di esemplari di “columba livia”, specie protetta, della quale è vietata anche la detenzione.

La motivazione addotta dai verbalizzanti era che, in base alla descrizione portata dal manuale in loro dotazione, i piccioni del cacciatore savonese avevano le caratteristiche della “columba livia”.

Si trattava di poche sommarie caratteristiche (tra l'altro, il groppone bianco, caratteristica tipica della “livia” mi sorprende molto che potesse essere trovato in piccioni da richiamo per i colombacci !, caratteristiche che, secondo i verbalizzanti erano sufficienti per definire l'appartenenza dei piccioni da richiamo usati dal cacciatore, alla specie “columba livia”.

Risposi che tutte le infinite specie di piccioni domestici oggi esistenti (ornamentali, da carne, viaggiatori ecc. ecc.), derivano dalla “columba livia”, ma, per poter dire, in assenza di esame del DNA, che un soggetto appartiene alla “columba livia” è necessario verificare non solo le poche e banali caratteristiche più evidenti all'occhio profano, ma tutta una serie di altre caratteristiche quali : struttura, dimensioni, lunghezza e tipo dell'ala, caratteristiche dei tarsi, lunghezza della coda, forma della testa, colore dell'iride dell'occhio, forma e colore delle caruncole oculari ecc. ecc.

Trovare piccioni con le poche caratteristiche indicate dagli autori del verbale, è possibile in tante razze, che ben poco hanno a che fare con la “columba livia”, se non per la remota derivazione.

Aggiungevo che, su quella base, l'uccisione dei verbalizzanti avrebbe potuto comportare l'assurda conseguenza che anziché di omicidio, si sarebbe trattato piuttosto di contravvenzione alle leggi sulla pesca, per la ragione che tutte le forme viventi derivano dall'acqua !!

In altra occasione, richiesto di un parere dal Comune di Pesaro circa la legittimità da parte dello stesso di un intervento volto a ridurre il numero dei piccioni torraiolini in città, ebbi a dire che l'intervento era da ritenersi legittimo perché non si trattava di esemplari di “columba livia”, protetta, ma di soggetti, questi, geneticamente diversi e pertanto assoggettati non già al regime riguardante le specie della fauna selvatica, bensì al regime civilistico previsto dall'art. 926 del codice civile. Parere che fu poi confermato dall'INBS (attuale ISPRA) di Ozzano Emilia.

In merito a questa specifica problematica la Corte di Cassazione ha però più recentemente ritenuto che anche i piccioni torraioi siano da ritenere non cacciabili pur non essendo “Columbia livia”.

In altra occasione è avvenuto invece che agenti del WWF, giunti presso un appostamento per colombacci, e visto un piccione su uno “stantuffo” con il filo che arrivava fino a terra, abbiano cominciato a tirare il filo in modo del tutto esagerato ed insensato, fino a far cadere il piccione e fotografarlo poi a testa in giù. Anche in questa occasione veniva redatto un verbale a carico del cacciatore, nel quale veniva addirittura contestata la violazione dell’art. 544 ter del Codice Penale (norma introdotta recentemente per punire in modo più pesante: casi di incrudelimento verso gli animali, di doping ecc.).

La Procura della Repubblica di Ravenna, alla quale fu inviato il verbale, più sensatamente chiese la emissione di un decreto penale di condanna per violazione dell’art. 727 del codice penale, la sola norma (contravvenzionale) che puniva il maltrattamento degli animali prima della introduzione dell’art. 544 ter che invece qualifica i casi ivi contemplati come delitto. Venne emesso un decreto penale di condanna alla somma di 120 € di ammenda.

Fu fatta opposizione, non tanto per la entità della somma, quanto per la impossibilità di accettare che l’utilizzo degli zimbelli potesse essere considerata attività di maltrattamento degli animali.

A seguito della opposizione si è tenuto il processo avanti al Giudice Monocratico di Faenza, il quale incurante delle spiegazioni scritte e spiegate arduamente in dibattimento, ha emesso quale, incurante delle spiegazioni scritte e spiegate oralmente in dibattimento, ha emesso sentenza di condanna.

Dalla motivazione della sentenza però, emerge come il Giudice di Faenza, “abbia visto (o meglio immaginato) un altro film”.

Più che commentare il tutto, allego la sentenza del Tribunale di Faenza, l’atto di appello da me redatto e la successiva sentenza della Corte di Appello di Bologna, che, in accoglimento all’appello, ha assolto l’imputato.

Questa sentenza, trattandosi di sentenza di Corte di Appello, peraltro adeguatamente motivata, certamente costituisce un efficace elemento di difesa per il futuro, anche se sappiamo come funzionano queste cose.

Seguono :

- 1) Sentenza del Tribunale Monocratico di Faenza
- 2) Atto di appello
- 3) Sentenza della Corte di Appello di Bologna

Francesco Paci